

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Premesso che con convenzione ai rogiti Notaio A. Caccetta di Pisa del 02/11/1998, Rep. 45.170/9.261, Registrata a Pisa il 11/11/1998 al n. 2504 e ivi trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari in data 06/11/1998 ai numeri 15.808 e 10.733 alla quale ha fatto seguito, in adempimento agli obblighi nascenti dalla stessa, un successivo atto di cessione a favore del comune di Pisa in data 04/08/1999, Rep. 47.464/9.965, registrato a Pisa il 09/08/1999 al n. 375 ivi trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari in data 06/08/1999 sempre ai rogiti Notaio A. Caccetta di Pisa, la ditta "Unicoop Firenze Società Cooperativa di Consumo a Responsabilità Limitata" con sede in Firenze Via Santa Reparata n. 43, è proprietaria dell'area sita in S. Giusto - S. Marco avente destinazione di PRG: "Zona per servizi di quartiere e verde pubblico"

- Che il Comune di Pisa è proprietario dei sedimi interessati dal percorso pedonale;
- Visto il progetto di opere di urbanizzazione presentato dalla ditta sopra menzionata in data _____, prot. _____, costituito da:
- n° 07 tavole grafiche e corredato di capitolato, elenco prezzi, computo metrico, relazione geologica, dal quale si evince un importo totale di opere di € _____, IVA inclusa;
- Visto il parere favorevole espresso dal Servizio Urbanizzazione Primaria in data _____;

visto il parere di conformità al vigente P.R.G. espresso dal competente Servizio _____;

Tutto ciò premesso che fa parte integrante del presente atto,

TRA

Il Sig. _____ legale rappresentante de
 Proprietaria dell'area individuata al N.C. _____, al foglio _____, part. _____
 del Comune di Pisa, di seguito nominato "il concessionario"
 ed il Comune di Pisa, rappresentato dal _____ dirigente del
 Servizio Edilizia Privata



SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La Unicoop – Firenze si obbliga a realizzare le opere di urbanizzazione descritte nel progetto esecutivo allegato alla presente sub _____ previo rilascio, da parte del Comune di Pisa, della relativa concessione edilizia a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 9, lett. F) della L. n. 10/'77.

Art.2

Il concessionario si impegna a cedere gratuitamente al Comune di Pisa tutte le aree interessate dalle opere di urbanizzazione oggetto della presente concessione, così come individuate nella tavola allegata sub _____, della superficie di _____mq a seguito della realizzazione delle opere nonché del loro collaudo definitivo.

Art. 3

Le opere di urbanizzazione di cui al precedente art. 1 dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte con l'osservanza delle condizioni e modalità attuative precisate ai successivi articoli ed in conformità con gli elaborati di progetto. I lavori sopra indicati saranno effettuati sotto la sorveglianza tecnica degli uffici comunali che avranno, pertanto, libero accesso al cantiere.

Art.4

A seguito del rilascio della concessione gratuita di cui all'art.1, il concessionario comunicherà al comune di Pisa, l'inizio dei lavori, con lettera raccomandata con preavviso di almeno 20 giorni.

Con la medesima raccomandata dovrà essere comunicato il nome del Direttore dei Lavori, quello del Responsabile tecnico del cantiere, nonché l'Impresa esecutrice dei lavori medesimi.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere prodotta una dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentate dell'impresa esecutrice dei lavori, con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della L. n. 15/'68 attestante che la medesima impresa è nel pieno possesso dei propri diritti, non trovandosi in stato di liquidazione o fallimento né avendo presentato domanda di concordato.

Tale impresa, per lavori di importo inferiore a € 38.734,27, dovrà essere iscritta alla Camera di Commercio.



Per importi superiori € 38.734,27 a l'impresa dovrà essere iscritta all'Albo Nazionale Costruttori per le categorie di lavori che si vanno ad eseguire.

Sul cantiere dovrà essere installato un cartello che contenga la denominazione delle opere, il loro importo e i nominativi dei soggetti di cui sopra. Nello stesso cartello dovrà essere scritto che i lavori sono eseguiti a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria.

Le opere anzidette saranno soggette a collaudi in corso d'opera ed al collaudo definitivo da eseguirsi a cura del Servizio Urbanizzazione Primaria del Comune di Pisa, come specificato nel successivo articolo 8.

Art.5

Le opere previste nel progetto di urbanizzazione dovranno essere costruite a regola d'arte, in modo da garantire agibilità e sicurezza al traffico, accessibilità ai portatori di handicap, rapido deflusso delle acque piovane ed idonea sistemazione dei servizi pubblici in apposita sede, anche in cunicolo, il tutto in conformità del progetto esecutivo di cui al precedente art.1.

Art. 6

Il concessionario si impegna a provvedere, a sua cura e spese, all'allontanamento delle acque reflue e meteoriche a mezzo di fognatura, nonché alla realizzazione dei sottoservizi (acquedotto, gas metano, energia elettrica, telefono) indicati dall'allegato progetto di massima (all. ___) ed in conformità al progetto esecutivo di cui all'art. 1.

L'esecuzione dei lavori sarà effettuata sotto la sorveglianza degli uffici tecnici comunali competenti, che avranno pertanto libero accesso al cantiere.

Art.7

Entro sessanta giorni dalla comunicazione, con lettera raccomandata, dell'avvenuta ultimazione dei lavori, gli uffici tecnici comunali, procederanno all'accertamento della perfetta e regolare esecuzione delle opere, rilasciando, in caso positivo, il relativo certificato di collaudo.

Fino al momento della consegna al Comune, a seguito del collaudo definitivo, le opere realizzate restano soggette al regime delle strade private gravate da servitù di transito pubblico, così come previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

La manutenzione ordinaria e straordinaria rimarrà a carico del concessionario fino al termine di due anni a decorrere dalla data di cessione delle aree e del conseguente




trasferimento delle opere al Comune. La cessione gratuita delle aree oggetto delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione dovrà avvenire entro tre mesi dalla data di rilascio del certificato di collaudo.

Art.8

Le parti si riservano la retrocessione dei sedimi, già acquisiti con atto ai rogiti notaio Caccetta del 04/08/1999 citato in premessa, già destinati a verde pubblico e ridestinati con la variante a parcheggio.

Art.9

Tutte le spese della seguente convenzione e del successivo atto di cessione delle aree di cui all'art. 2, comprese le spese di registrazione e quant'altro sono poste a carico del concessionario.



IL FUNZIONARIO
TOMEO CALABRO